



COMUNE DI MONTA'

Provincia di Cuneo

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 40

OGGETTO: TRIBUTI. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE ANNO 2026 - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventicinque addì diciassette del mese di Dicembre alle ore 18:00, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano:

Nr.	Componenti	Qualifica	Presenti/Assenti
1	Costa Gianluca	Sindaco	Presente
2	Casetta Valentina	Vicesindaco	Presente
3	Taliano Marco	Consigliere	Presente
4	Rolfo Emanuele	Consigliere	Presente
5	Giorio Alessandro	Consigliere	Presente
6	Almondo Fabrizio	Consigliere	Presente
7	Casetta Claudio	Consigliere	Presente
8	Chiesa Giulia	Consigliere	Assente
9	Zocca Anita	Consigliere	Presente
10	Valsania Donatella	Consigliere	Presente
11	Almondo Domenico	Consigliere	Presente
12	Taliano Francesco	Consigliere	Presente
13	Valsania Mario	Consigliere	Presente

Assistono alla seduta gli Assessori Esterni:
Nizza Daniela, Cravero Ettore.

Con l'intervento e l'opera del Dott. Ssa Fulvia Colzani - Segretario Comunale.

Il Sig. Avv. Gianluca Costa - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : TRIBUTI. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE ANNO 2026 - PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta;

La legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2020, l'unificazione IMU-TASI, ossia l'assorbimento della TASI nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva;

L'art. 1 comma 738 della legge di cui sopra abolisce, a decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI;

La nuova IMU istituita dal comma 738 dell'art. 1 della L. 27.12.2019 n.160, è disciplinata non solo dalle disposizioni della suddetta legge, precisamente dal comma 739 al comma 783, ma anche da una serie di disposizioni normative applicabili alla vecchia IMU, non specificatamente abrogate;

I presupposti della "nuova IMU" sono analoghi a quelli della precedente imposta come indicato dal comma 740 art.1 L.160/2019;

Richiamati i commi dal 748 al 755 dell'art.1 della legge 160/2019 che prevedono l'aliquota di base per le diverse tipologie di oggetti imponibili;

Rammentato che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato;

Visto il comma 757 legge 160/2019 che prevede, anche se non si intende diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, l'obbligo dei Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote mediante l'accesso all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

Visto il D.M. del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 settembre 2024 che ha disposto l'integrazione del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al decreto 7 luglio 2023. Nello specifico, tale Allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023;

Considerando le esigenze emerse nel corso del primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto, vale a dire l'anno d'imposta 2025, sono state individuate ulteriori condizioni – rispetto a quelle previste dal citato decreto 6 settembre 2024, in base alle quali i comuni possono introdurre differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui al decreto 7 luglio 2023 – che, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, ultimo periodo, devono essere approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Richiamato il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06/11/2025 con il quale è stato riapprovato il prospetto (Allegato A) - modificato e integrato con le ulteriori condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 6 settembre 2024 – che sostituisce integralmente il prospetto di cui al decreto 6 settembre 2024. Le predette condizioni si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2026;

Rilevato che, ai sensi del Comunicato del 10/11/2025, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che l'applicazione informatica fornita ai Comuni per individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU ed elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote è disponibile in via definitiva nella sezione denominata "Gestione IMU" del Portale del federalismo fiscale, a decorrere dal giorno 12 novembre 2025;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in caso di mancata approvazione e pubblicazione nei termini di legge del Prospetto, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.»*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto che, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 s.m.i., gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/CC del 28/05/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 35/CC del 18/12/2024 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2025 le aliquote e le detrazioni IMU;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'IMU per l'anno 2026 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Rilevato che è necessario, nel vigente contesto normativo e giurisprudenziale, anche in considerazione della delicatezza della materia trattata e delle conseguenze negative che un'eventuale minore misura tariffaria di uno o più tributi rispetto a quella stabilita provocherebbe sugli equilibri contabili (mancato pareggio di bilancio) approvare le aliquote IMU per l'esercizio 2026, al fine di preservare i previsti gettiti in entrata, essenziali per il pareggio del bilancio 2026/2028:

Ritenuto pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote IMU per l'anno 2026, come da prospetto elaborato nell'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale – “Prospetto aliquote IMU Comune di Montà” - , che costituisce parte integrante della presente deliberazione, secondo quanto segue:

- Aliquota 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
- Aliquota 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del D.L. 30.12.1193, n.557;
- Aliquota 0,86% per terreni agricoli;
- Aliquota 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- Aliquota 0,86% per aree fabbricabili
- Aliquota 0,86 % per immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati ai punti precedenti;
- Detrazione per abitazione principale di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: Euro 200,00

Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Per la puntuale ricostruzione degli interventi si rinvia, per relationem (ai sensi dell'art. 47 c. 6 del Regolamento per l'organizzazione e funzionamento del consiglio comunale), alla registrazione audio-video integrale della seduta, trasmessa in diretta streaming e pubblicata sul canale YouTube istituzionale del Comune.

Con votazione resa in forma palese nei modi e forme di legge che dà il seguente risultato: Voti favorevoli numero otto, contrari numero zero, Astenuti numero quattro (Valsania Donatella, Almondo Domenico, Taliano Francesco, Valsania Mario);

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. Di approvare, per l'esercizio 2026, il prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, generato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale - "Prospetto aliquote IMU Comune di Montà" - che forma parte integrante della presente deliberazione.
3. Di approvare per l'esercizio 2026, per le motivazioni in premessa evidenziate, le aliquote e le detrazioni IMU nelle seguenti misure di cui al "Prospetto aliquote IMU Comune di Montà":
 - Aliquota 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
 - Aliquota 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del D.L. 30.12.1193, n.557;
 - Aliquota 0,86% per terreni agricoli;
 - Aliquota 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - Aliquota 0,86% per aree fabbricabili
 - Aliquota 0,86 % per immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati ai punti precedenti;
 - Detrazione per abitazione principale di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: Euro 200,00.
4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296 del 2006, **il 1° gennaio 2026.**
5. Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle singole disposizioni legislative di riferimento.
6. Di provvedere alla trasmissione telematica del suddetto prospetto al Dipartimento delle Finanze attraverso l'applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, entro i termini di legge.

SUCCESSIVAMENTE con separata votazione resa nei modi di legge, che dà il seguente risultato: Voti favorevoli numero otto, contrari numero zero, astenuti numero quattro (Valsania Donatella, Almondo Domenico, Taliano Francesco, Valsania Mario); la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Gianluca Costa

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ssa Fulvia Colzani

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, come disposto dall'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/12/2025 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 20/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ssa Fulvia Colzani

*Documento firmato mediante firma digitale,
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i*